

Tributi (in generale) - contenzioso tributario - commissioni tributarie - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2845 del 24/02/2012

Ricorso per cassazione- Sentenza della commissione tributaria regionale - Poteri del giudice che ha pronunciato la sentenza - Art. 373 cod. proc. civ. - Applicabilità - Specialità della materia - Conseguenze.

Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice "a quo", dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora". (Principio affermato dalla Corte ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2845 del 24/02/2012